



---

**Nota interpretativa anci al dl 78 legge 122/2010 in materia di personale**

Per effetto della sostituzione del comma 557 viene eliminata la possibilità, introdotta dal comma 120 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), di derogare all'obbligo di ridurre la spesa di personale recato dal medesimo c. 557; pertanto qualora gli Enti avessero programmato per il 2010 spese di personale usufruendo della possibilità di derogare al comma 557, nel rispetto del disposto di cui al comma 120, sono tenuti a rivedere la propria programmazione in ottemperanza al sostituito comma 557 e dunque in maniera tale da garantire comunque la riduzione della spesa di personale rispetto al precedente anno<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. Corte dei Conti, sez. Piemonte, con Delibera n. 46/2010/SRCPIE/PAR, riferendosi agli Enti sottoposti al regime recato dal comma 562, ha tuttavia chiarito l'immediata applicabilità delle disposizioni del DL 78/2010 in materia di contenimento delle spese di personale.

# NORMATIVA IN VIGORE PRIMA DEL DL 78/2010

**La legge che segue ha aggiunto un periodo al testo del comma 557 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 L.296/2006 in base alla quale, nel rispetto del patto di stabilità, vanno considerate ulteriori condizioni in aggiunta a quelle previste dalla legge 448/2001 per poter derogare ai nuovi vincoli sul personale:**

LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2008)

## Articolo 3

(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme finali)

-COMMA 120-

Assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno.

<< 120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».>> (1)

-----  
**(1) <<>> Sostituito dall'art. 14 comma 7 del DL 78/2010 convertito in legge 122/2010**

**Questo è invece il testo della legge delle condizioni base per poter derogare ai vincoli del personale:**

**LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2002).**

### Articolo 19 comma 8

A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

=====  
**Pertanto il testo della Legge - 27/12/2006 , n. 296 - Gazzetta Uff. 27/12/2006 , n.299 FINANZIARIA 2007 Articolo unico COMMA 557 vigente prima del DL 78/2010 è il seguente:**

[**Comma 557.** Ai fini" del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto]

[(1) (2)].

[(1)] Per la deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui al presente comma vedi l'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 . Vedi, anche, articolo 3, comma 113, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

[(2)] Comma modificato dall' articolo 3, comma 120, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dall'articolo 76, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed infine sostituito dall'articolo 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

-----  
Deroghe previste:

**articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007 n. 244** comma 551

Deroga per assunzioni lavoratori impiegati in attività ASU.

**comma 551.** Per le finalità di cui al comma 550, gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296 del 2006, della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 550, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550, la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

**articolo 3, comma 113, della legge 24 dicembre 2007 n. 244** comma 113

Stabilizzazione del personale utilizzato nei Progetti operativi «Ambiente» e «Difesa Suolo».

**Comma 113.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

=====

**Ecco invece cosa ha stabilito la manovra estiva 2010**

=====

## **NORMATIVA IN VIGORE DOPO IL DL 78/2010**

**Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - conversione in legge, con modificazioni, Legge 30 luglio 2010, n. 122**

**Art. 14. Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali**

Art. 14 Comma 7 DL 31 maggio 2010, n. 78 :

**L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:**

**"comma 557.** Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

---

**557-bis.** Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché

per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

---

**557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."**(1)

**(1) Il D.L. 112/2008 legge 133/2008 art 76 comma 4 così dispone:** *In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.*

---

**Aggiornato al 17 agosto 2010**